

## COMMERCIO IN SEDE FISSA

**COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE IN SEDE FISSA:** Attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome proprio e le rivenda, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.

### ESCLUSIONI

Restano escluse dall'ambito di applicazione del decreto in oggetto, le seguenti categorie di esercenti:

- **FARMACISTI** che vendono esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
- **RIVENDITORI DI GENERI DI MONOPOLIO**, che vendono questi ultimi in maniera esclusiva;
- **ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI**;
- **PRODUTTORI AGRICOLI SINGOLI O ASSOCIATI** che esercitano l'attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
- **RIVENDITORI DI CARBURANTI E DI OLI MINERALI**;
- **ARTIGIANI** iscritti nell'albo di cui all'art. 5 della legge 443/1985, per la vendita nei locali di produzione, o nei locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria;
- **PESCATORI, COOPERATIVE DI PESCATORI, CACCIATORI** che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione ed i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività.

### TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi commerciali vengono classificati in relazione all'ampiezza della loro superficie di vendita, rapportata al volume della popolazione del Comune di appartenenza.

Classificazione degli esercizi:

- **esercizi di vicinato:** aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- **medie strutture di vendita:** gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- **grandi strutture di vendita:** gli esercizi aventi superficie superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
- **centro commerciale:** una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

### SETTORI MERCEOLOGICI

La riforma ha ridotto da quattordici a due le tabelle merceologiche. L'attività commerciale potrà essere esercitata, previo possesso dei requisiti soggettivi richiesti, solo in riferimento ai seguenti settori merceologici:

- ALIMENTARE
- NON ALIMENTARE

## REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE

Art. 71 D.Lgs. 59/2010

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di

Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

### INIZIO ATTIVITA'

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività (*ora SCIA*) da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'attività può essere iniziata immediatamente.

Resta fermo il vincolo dell'autorizzazione alla vendita per le strutture di media e grande distribuzione.

**PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA** – vedi “Indicazioni medie strutture di vendita”

[http://www.sistemapiemonte.it/sportellounico/dwd/semplificazione/guida\\_proced/Scheda\\_6.01/Indicazioni\\_Medie\\_Strutture\\_di\\_Vendita.pdf](http://www.sistemapiemonte.it/sportellounico/dwd/semplificazione/guida_proced/Scheda_6.01/Indicazioni_Medie_Strutture_di_Vendita.pdf)

**FONTI NORMATIVE:** <http://www.regione.piemonte.it/commercio/riform.htm>

#### **MODULISTICA**

- Esercizi di commercio al dettaglio di vicinato: vedi “Mod SCIA commercio”  
[http://www.sistemapiemonte.it/sportellounico/dwd/semplificazione/guida\\_proced/Scheda\\_6.01/Mod\\_SCIA\\_commercio.doc](http://www.sistemapiemonte.it/sportellounico/dwd/semplificazione/guida_proced/Scheda_6.01/Mod_SCIA_commercio.doc)
- Comunicazione modifiche societarie: vedi “Modcom8”  
[http://www.sistemapiemonte.it/sportellounico/dwd/semplificazione/guida\\_proced/Scheda\\_6.01/Modcom8.doc](http://www.sistemapiemonte.it/sportellounico/dwd/semplificazione/guida_proced/Scheda_6.01/Modcom8.doc)
- Sito della Regione Piemonte: <http://www.regione.piemonte.it/commercio/moduli.htm>